



# diritto religioni

Semestrale

Anno III - n. 1-2008

gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

**SEZIONI**

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionuali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

**DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

**SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

**RESPONSABILI**

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

**SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

**RESPONSABILI**

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# **L'affaire di Scientology. La legittimazione in via giudiziaria di una confessione religiosa nelle moderne società democratiche e nella protezione ‘europea’ della libertà di religione**

**GERMANA CAROBENE**

## *1. Evoluzione delle dinamiche Stato*

Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale collegato all'identificazione pubblica dei culti religiosi ma, soprattutto, dei diritti collegati a tale riconoscimento, si delinea in forme sempre più stratificate con particolare riferimento alla confessione di Scientology le cui vicende giudiziarie hanno portato ad un progressivo interessamento dell'opinione pubblica ed hanno prodotto una serie di pronunce giurisprudenziali a livello nazionale – dall'Italia, alla Francia e alla Germania sino all'ultima, della Spagna – ed anche un recente intervento del supremo organo europeo.

La questione giuridica, discussa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e decisa il 5 aprile 2007, ha origine da un ricorso presentato dalla Chiesa di Scientology di Mosca contro il diniego del Dipartimento di Giustizia della stessa città di ri- registrarla nell'albo degli enti religiosi<sup>1</sup>. È da osservare che tale chiesa era stata registrata originariamente nel 1994 ma, a seguito di un cambiamento della legge del 1990, aveva dovuto depositare una nuova richiesta di registrazione, rifiutata dalle autorità russe. Contro tali inique ed ingiustificate decisioni è stata proposta una denuncia alla Corte Europea per violazione degli artt. 9 e 11 della Convenzione che ha sovvertito le decisioni degli organi nazionali e non ha ritenuto le misure adottate ‘necessarie in una società democratica’.

Il supremo organo europeo, nella sua decisione, si è riferito ad una consolidata giurisprudenza che sancisce, come ribadito nell' articolo 9, che le libertà di pensiero, coscienza e religione costituiscono le fondamenta di una ‘società democratica’, così come sono intese dalla Convenzione del 1950<sup>2</sup>. La compressione o limitazione di tali fondamentali diritti può essere legittimamente invocata solo nelle ipotesi in cui si tratti di ‘strumenti necessari’, così come minutamente delineato dal secondo comma dello stesso art. 9.

---

<sup>1</sup> European Court of Human Rights, firts section, case Church of Scientology Moscow v. Russia, no. 18147/02, 5 April 2007, in *Diritto e Religioni*, 2007, 2, pp. 663 -679.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte Europea, cit. par. 71: “The Court refers to its settled case-law to the effect that, as enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a “democratic society” within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it”.

È da sottolineare che l'Assemblea della Federazione Russa, la Duma, ha approvato, nel 1997, una nuova legge 'sulla libertà di coscienza e sulle associazioni religiose'<sup>3</sup> sostitutiva dell'analoga normativa approvata nel 1990, durante il periodo della guida di Gorbaciov all'Unione sovietica<sup>4</sup>. Questa legge, al di là delle previsioni, ha limitato fortemente la libertà religiosa nel suo pieno dispiegarsi favorendo, in forma evidente, la Chiesa ortodossa russa<sup>5</sup>, sia pur riconoscendo l'importanza di alcune delle altre grandi confessioni religiose esistenti e strutturate all'interno del Paese. Risultano altresì limitati i diritti degli ortodossi che non riconoscono il Patriarcato di Mosca, dei cristiani non ortodossi e degli appartenenti alle 'nuove confessioni religiose'. Detta legge ha assicurato, in forma evidente, innumerevoli vantaggi al Patriarcato di Mosca, desideroso di rinsaldare i legami con il potere politico, rafforzando la propria posizione di predominio ed evitando un'apertura verso le minoranze religiose. Ha favorito, inoltre, i rappresentanti del potere che vagheggiavano un'ideologia nazionale unica, in grado di riunire insieme 'ortodossia', 'spirito nazionale', e 'autocrazia', compiendo un pericoloso passo indietro nel tempo.

È noto, infatti, che la conversione al cristianesimo rappresentò una svolta importante nella storia del primo Stato russo, la cosiddetta Rus' di Kiev, poiché significò l'entrata nell'ecumene cristiano orientale e, più in generale, negli Stati europei<sup>6</sup>. La realizzazione della società cristiana ha avuto alla sua base l'adesione al *Syntagma dei quattordici titoli*, una raccolta di diritto canonico che introduceva in Russia non soltanto le disposizioni del diritto bizantino, ma soprattutto l'ideologia politica di questo impero, basata sul concetto della necessaria collaborazione tra il potere spirituale e quello temporale, in netta opposizione, quindi, con i principi proclamati, nello stesso periodo storico, dai cristiani di occidente. L'esistenza di una metropolia ortodossa si rivelò, inoltre, strettamente funzionale al mantenimento di un omogeneo carattere etnico-culturale ai tanti principati sottomessi, per un arco temporale di quasi due secoli, al dominio tartarico<sup>7</sup>. A partire dalla metà del Quattrocento, a seguito della caduta di Costantinopoli sotto il dominio turco, i metropoliti non avevano ricevuto

<sup>3</sup> La legge sulle associazioni religiose del 19 settembre 1997 è stata pubblicata su *Il Regno – documenti*, n. 19, a. XLII, n. 802, 1 nov. 1997.

<sup>4</sup> Cfr. GERMANA CAROBENE, *La recente legge sovietica sulla libertà di coscienza e organizzazioni religiose*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, 2-3, pp. 428-452.

<sup>5</sup> Nel suo Preambolo, infatti, si legge: "riconoscendo lo speciale contributo dell'ortodossia alla storia della Russia e alla formazione e allo sviluppo della spiritualità e della cultura russe". Tale affermazione non sembra completamente mitigata da quella immediatamente successiva: "nel rispetto del cristianesimo, dell'islam, del buddhismo, dell'ebraismo e delle altre religioni e culti che costituiscono una parte ineliminabile del patrimonio storico del popolo russo".

<sup>6</sup> Cfr. A.M. AMMAN S.J., *Storia della Chiesa Russa e dei Paesi limitrofi*, Torino, 1948. Ma anche VALENTIN GITTERMANN, *Storia della Russia*, Firenze, 1973, vol. I, p. 46 ss. sottolinea "il fatto che il cristianesimo fu accolto dai Russi nella forma della confessioni greco-ortodossa è cosa che ha contribuito in maniera essenziale per secoli ad isolare la Russia dall'Europa romano-cattolica, e più tardi dall'Europa protestante" (p. 50).

<sup>7</sup> VALENTIN GITTERMANN, *op. cit.*, p. 104 ss. Sottolinea che una "posizione privilegiata godette sotto il dominio tartarico la Chiesa russa. Ciò nasceva da tutta la politica religiosa dei Mongoli, che miravano alla potenza e alla ricchezza, non alla conversione di chi pensava diversamente da loro. Erano loro soggetti numerosi popoli di credenze diverse, ed essi li trattavano tutti secondo il principio della più illimitata tolleranza".

più la loro nomina dal patriarca di tale ultima città e si erano definiti ‘di Mosca e di tutta la Russia’<sup>8</sup>, originando così il processo di autocefalia, prodromico alla nascita dell’autonomo Patriarcato di Mosca<sup>9</sup>, avvenuta nel 1589. La potenza di tale Chiesa portò, nei due secoli successivi, al riassorbimento nel suo gruppo, ormai il più imponente delle chiese russe, dei cristiani dell’Ucraina e Lituania, ortodossi, uniati – cattolici di rito greco – e persino parte dei cattolici di rito latino. La separazione politica e religiosa portò, tuttavia, delle conseguenze che sono recentemente riemerse nella storia di questo Paese, e soprattutto, l’individuazione di tre diversi gruppi etnici: i grandi russi, i russi bianchi e gli ucraini. L’incoronazione imperiale del 1547 e la trasformazione della cattedra metropolitana in Patriarcato del 1589, testimoniano la potenza delle due forze centripete, ambedue tendenti alla formazione di uno Stato centralizzato. Dall’idea della stretta collaborazione trono – altare si è sviluppata, dunque, la teoria di Mosca come ‘terza Roma’<sup>10</sup>.

Nel periodo rivoluzionario si pose un’altra pietra miliare con la promulgazione dell’Editto della tolleranza del 17 aprile 1905 il quale, introducendo la libertà di coscienza e di culto, consentiva a quanti desiderassero abbandonare la Chiesa sinodale di non perdere i diritti civili, oltre a sancire la parità dei diritti per gli appartenenti ad altre confessioni religiose. La costituzione dello Stato sovietico portò, il 23 gennaio 1918, alla promulgazione di un decreto sulla separazione della Chiesa dallo Stato<sup>11</sup> che riconosceva a tutti i cittadini la libertà di coscienza, intesa sia come facoltà di professare una fede religiosa ma soprattutto di non professarne affatto e di fare propaganda ateistica. Ebbe così inizio un periodo particolarmente difficile che portò a molteplici tentativi di separazione delle varie chiese, favoriti dal governo del Soviet che, nella divisione delle Chiese ortodosse, intravedeva la possibilità di annientare la Chiesa Patriarcale. La Costituzione del 1977, inoltre, stabilendo l’obbligo del rispetto delle ‘norme di convivenza socialista’<sup>12</sup>, aveva trasformato “il diritto all’ateismo in un dovere del *bonus civis* sovietico, nel senso che questo deve attivamente contribuire a curare i credenti dalla malattia della fede religiosa”<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Nel 1461 la cattedra di Mosca divenne un ingranaggio dello Stato, dipendente dal gran principe di Mosca ed i sovrani moscoviti cominciarono, a partire da Ivan III, a nominare e revocare i metropoliti, secondo una propria, libera, decisione.

<sup>9</sup> Cfr. JOHANNES CRYSTOMUS, *Le forze religiose nella storia russa*, Brescia, 1962. L.a. sottolinea che “lo spostamento definitivo della sede metropolitana segnò una tappa decisiva nella storia della Chiesa russa perché ne determinò l’ulteriore sviluppo: esso costituiva in certo modo una deviazione dall’orientamento del cristianesimo primitivo del regno Rus’; la chiesa tendeva, infatti, a seguire la sorte del nuovo Stato che era per sorgere, adattandosi alle sue peripezie e assumendosi il grave rischio della subordinazione” (p.46). GIOVANNI CODEVILLA, *Religione e spiritualità in URSS*, Roma, 1981, in particol. pp. 34-35, sottolinea che “in contrapposizione al progressivo accentramento romano, il patriarcato di Costantinopoli si presenta come una pluralità di chiese nazionali che non riconoscono la loro unità nella sottomissione al patriarca, ma nella comune fede e tradizione... Si instaura così la tradizione che una Chiesa locale ha diritto all’autocefalia quando una nazione acquista l’indipendenza politica”.

<sup>10</sup> Il suo riconoscimento de iure e il suo posto come quinto dei seggi patriarcali fu ufficializzato solo con il Concilio di Costantinopoli del 1593.

<sup>11</sup> In appendice a VALENTIN GITERMANN, *op. cit.*, vol. II, p. 807.

<sup>12</sup> Cfr. art. 59 della stessa: “l’esercizio dei doveri e delle libertà è inseparabile dall’assolvimento dei doveri del cittadino. Il cittadino dell’URSS ha l’obbligo di rispettare la Costituzione dell’URSS, le leggi sovietiche e le norme della convivenza socialista”.

<sup>13</sup> GIOVANNI CODEVILLA, *op. cit.*, p. 81.

Se è vero, tuttavia, che l'analisi socio-storica ha permesso di evidenziare la frequente utilizzazione della religione quale strumento di legittimazione del potere costituito e di pacificazione delle masse – portandole all'acritica accettazione della propria posizione sociale ed impedendo qualsiasi tentativo di protesta rivoluzionaria – è altresì incontestabile che l'accentuazione di questa tematica può portare a sottovalutare la funzione contestatrice e la capacità delle chiese di porsi quali collettori e garanti dei diritti individuali<sup>14</sup>, soprattutto nelle delicate fasi storiche della dittatura e della repressione politica. L'analisi sociologica, compiuta *a posteriori* nei Paesi del blocco comunista ha evidenziato le capacità espressive di questa particolare 'funzione' che ha trasformato le comunità religiose in portavoce della protesta sociale.

Nella fase della perestrojka, il riconoscimento dell'importanza del fenomeno religioso aveva portato all'approvazione di una legge che garantiva la perfetta uguaglianza di tutte le confessioni ed il pieno esercizio del diritto di libertà religiosa. L'ultima legge approvata dalla Duma, al contrario, sembrerebbe voler riportare la tutela della libertà religiosa al periodo della sottomissione della Chiesa al potere temporale<sup>15</sup>. In essa, infatti, si afferma che possono essere definite associazioni 'russe' solo quelle che hanno assunto veste legale sul territorio da almeno cinquanta anni – cioè durante la dittatura di Stalin<sup>16</sup>, in un periodo in cui la stessa sopravvivenza delle chiese era legata all'accettazione della clandestinità. Il diritto di costituzione di una comunità per motivi religiosi è legato alla presenza fisica dei credenti sul territorio e così un gruppo formatosi in un certo ambito territoriale non può svolgere, al di fuori dello stesso, la sua opera di missione. Un'associazione straniera – e tale è ad esempio considerata, ai sensi della legge, anche la Chiesa Cattolica<sup>17</sup> – ha il diritto di avere una propria rappresentanza ma non potrà svolgere alcun tipo di attività religiosa. Le associazioni locali, a qualsiasi religione appartengono, devono attestare la loro presenza sul

---

<sup>14</sup> Cfr. JEAN PAUL WILLAIME, *Sociologia delle religioni*, Bologna, 1996. Per l'a. "dichiarando che la miseria religiosa è, da un lato, espressione della miseria reale e, dall'altro, la protesta contro di essa, Marx aveva comunque riconosciuto la dimensione protestataria della religione ma, considerandola come la 'felicità illusoria del popolo', non l'ha mai presa sul serio e ha negato che, in certe circostanze, potesse contribuire alla 'felicità reale' del popolo". Ciò è dovuto, secondo l'a. ai presupposti filosofici che appesantiscono l'analisi marxiana, "infatti, considerando la religione come una realtà sovrastrutturale che ha scarsa autonomia in rapporto alla base materiale della vita sociale, Marx non ha pensato il religioso come sistema simbolico autonomo... ne consegue un ridimensionamento del fatto religioso" (p. 12).

<sup>15</sup> Cfr. ANATOL KRASSKOV, *Sconfitta della libertà e dell'ortodossia*, in *Il Regno – attualità*, 18, a. XLII, n.801, 15 ott. 1997, pp. 538-539 il quale la definisce "un'autentica 'legge truffa' il cui scopo principale consiste nel porre la vita religiosa nel paese sotto il controllo rigoroso da parte dei funzionari in stragrande maggioranza atei che decidevano le sorti dei credenti durante il periodo sovietico". Essa, comunque, statuisce all'art. 4 che "la Federazione Russa è uno stato laico" e "nessuna religione può essere definita di stato... Le associazioni religiose sono separate dallo stato e sono uguali davanti alla legge".

<sup>16</sup> L'art. 8.5 della legge sancisce che "un'organizzazione religiosa centrale, la cui struttura sia stata attiva nel territorio della Federazione Russa, essendo legalmente riconosciuta, per non meno di cinquanta anni, al momento in cui presenta all'organo competente della registrazione la domanda per la registrazione statale, ha il diritto di usare nella propria denominazione le parole 'Russia', 'russo', e parole da queste derivate".

<sup>17</sup> Art. 13.2: "una rappresentanza di un'organizzazione religiosa straniera non può svolgere attività liturgiche o altre attività religiose, e non riceve lo *status* di associazione religiosa".

territorio da almeno quindici anni, cioè dai tempi di Breznev<sup>18</sup>. In mancanza di tale riconoscimento non possono svolgere nessun tipo di attività e, se non ottengono una nuova registrazione, sono destinate ad essere “liquidate per via penale”<sup>19</sup>.

L'approvazione di questa legge, e l'avallo da parte delle più alte gerarchie della Chiesa ortodossa sembrano evidenziare, dunque, la volontà della stessa di porsi in posizione di supremazia rispetto a tutte le altre confessioni esistenti nel Paese che dopo il crollo del regime sembrano aver acquistato maggiore forza di penetrazione, senza preoccuparsi, tuttavia, della situazione di asservimento al potere temporale che ne deriva e che porta il ruolo della chiesa indietro di secoli nella storia.

Nell'ambito di questa complessa ed articolata fenomenologia storico – giuridica deve essere correttamente inquadrato il caso *de quo* che non concerne una qualsiasi minoranza religiosa ma la Chiesa di Scientology che rappresenta, indubbiamente, uno dei fenomeni più controversi della storia moderna, a partire dalla figura, senza dubbio carismatica, del suo fondatore o ideatore, Ron L. Hubbard e delle sue teorie atte al miglioramento delle condizioni umane – la “dianetica”<sup>20</sup>. Punto di partenza è un manoscritto distribuito fra gli amici, fotocopiato, che circola rapidamente ovunque, finché, nel 1950, Ron Hubbard s'impegna a scrivere quella che sarà poi considerata la “Bibbia” dei seguaci della Chiesa di Scientology: “Dianetics-la forza del pensiero sul corpo” un libro che diviene un best seller planetario. Ma è l'anno successivo che vede la nascita dell'*Hubbard Association of Scientologists*, a Phoenix, la prima vera sede di quel movimento che, sviluppandosi rapidamente, prima negli U.S.A e in Inghilterra, per poi esplodere in tutto il mondo, diverrà nel 1954 a Los Angeles, la *Chiesa di Scientology*.

Attualmente la Chiesa è costituita autonomamente, ha un proprio consiglio d'amministrazione e dirigenti responsabili del buon andamento sia dell'attività ecclesiastica che di quella associativa. Queste strutture costituiscono un insieme complessivo di oltre duemilatrecento fra chiese, missioni e gruppi. La parola *Scientology*, coniata dal suo fondatore, deriva dal latino *scio* – sapere –, e dal greco *logos* – ragione, in sintesi, dunque, lo ‘studio della conoscenza’ e la cura dello spirito in relazione a se stesso ed a ciò che ci circonda. Non è una religione dogmatica basata sulla fede, poiché con la stessa si può scoprire la realtà da sé, osservando i risultati dell'applicazione dei suoi principi. Essa, infatti, si propone di fornire risposte precise a molte domande, in maniera concreta<sup>21</sup>. Hubbard riteneva di aver trovato i mezzi per sviluppare

---

<sup>18</sup> Per la costituzione di organizzazioni religiose locali è necessario che il gruppo religioso risulti esistente “nel territorio per non meno di quindici anni” oppure faccia parte di un’organizzazione religiosa centrale: art. 9.1.

<sup>19</sup> Art. 26 della legge.

<sup>20</sup> La parola *Dianetics* rappresenta “ciò che l'anima fa al corpo” e deriva dai vocaboli greci *dia* e *nous* che significano rispettivamente ‘attraverso’ e ‘anima’. La religione di Scientology considera che l'entità spirituale sia l'individuo stesso e mira al raggiungimento della sua consapevolezza. L'essere, come spirito, è ciò che gli scientologi chiamano *thetan*, dal greco *theta*, ossia ‘spirito’. La dianetica è una metodologia creata da Hubbard, atta ad aiutare ad alleviare sensazioni ed emozioni spiacevoli, paure irrazionali e malattie psicosomatiche, ossia tutto ciò che, partendo dall'anima, attraversa il corpo ed influenzano la mente. Scopo ultimo della vita è dunque, per Scientology, la *Sopravvivenza Infinita*. Partendo da questo presupposto, comune a tutti gli uomini, la Chiesa mira alla risoluzione dei mali e delle aberrazioni dell'uomo.

<sup>21</sup> Il sistema etico di Scientology è interamente fondato sulla ragione, e l'impiego della stessa, per

una tecnologia capace di liberare l'essenza stessa dello spirito umano<sup>22</sup>, fornendo prove circa l'effettiva validità di tutte le procedure da lui concepite. Proprio perché risponde a tutti e tre i criteri usati dagli studiosi mondiali per determinare la natura 'religiosa' di un movimento – la fede in una Realtà Fondamentale, pratiche dirette alla comprensione o al raggiungimento di questa, nonché una comunità di credenti – essa si considera una religione a tutti gli effetti.

## *2. La particolare configurazione della Chiesa di Scientology. Vicende giurisprudenziali italiane. Interventi giurisprudenziali in Germania e Francia*

Nella problematica in esame il profilo sostanziale di rilevante interesse giuridico è legato, *in primis*, alla qualificazione del concetto di confessione religiosa, cui si ricollegano evidenti ed importanti riflessi in ambito giuridico. Particolarmente articolata è stata la giurisprudenza statunitense che ha cominciato ad affrontare tale problematica sin dalla fine degli anni settanta<sup>23</sup> aderendo in un primo momento ad una definizione 'tradizionale' di tale concetto, basata su una percezione teistica della religione, legata alla fede in un Dio creatore. È importante, tuttavia, sottolineare che nella legislazione degli Stati Uniti non esiste una definizione giuridica del concetto di confessione re-

---

raggiungere i più alti stadi di sopravvivenza in tutte le dinamiche. Al contrario, una condotta esclusivamente morale non può costituire una base solida per la ricerca. L'etica di Scientology si basa su due concetti chiave: il *bene* ed il *male*. Con il primo s'intende un'azione costruttiva per la sopravvivenza. La seconda ne è il contrario.

<sup>22</sup> Proprio perché la dottrina si basa su di un'organizzazione peculiare e sull'applicazione di principi contrapposti alla mera conoscenza o semplice fede, Hubbard definiva la dianetica una dottrina 'tecnologica'. Base della tecnologia del fondatore è una disciplina atta a migliorare la funzione della mente e a riabilitare le potenzialità dello spirito. Tale disciplina è detta *Auditing*, il cui scopo è di ripristinare le capacità ed il benessere aiutando la persona a liberarsi delle incapacità spirituali, accrescendone il potenziale individuale, attraverso l'eliminazione di tutti gli *engram* negativi. Nel corso dell'auditing viene utilizzato uno 'strumento religioso', l'elettropsicometro o, più semplicemente *E-Meter*, che serve a misurare lo stato di una persona ed i relativi cambiamenti, sempre a livello spirituale, attraverso un piccolo flusso di energia elettrica.

<sup>23</sup> *Malnak vs. Yogi*, in *Federal Reporter, 2d series*, 1979, vol. 592, pp. 197 ss., ed anche in [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com), in cui si affermava che "the traditional definition was grounded upon a Theistic perception of religion", e che "the original definition of religion prevalent in this country was closely tied to a belief in God". Cfr. anche la causa *Davis vs. Beason*, in *U. S. Reports*, 1980, vol. 133, pp. 333 ss., ed anche in [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com), specialmente a p. 342, dove la *Supreme Court* dichiara che il termine di 'religione' "has reference to one's views of his relations to his Creator, and to the obligations they impose of reverence for his being and character, and obedience to his will". Cfr. la decisione *Torcaso vs. Watkins*, in *U. S. Reports*, 1961, vol. 367, pp. 488 ss., ed anche in [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com), in cui la considerazione della *Supreme Court* secondo cui lo Stato non può favorire le religioni fondate sulla fede nell'esistenza di Dio a scapito di quelle basate su altre convinzioni, è accompagnata da un interessante *dictum*, dal quale si evince il rigetto dell'opinione tradizionale per la quale non si ha religione se non c'è la credenza in un essere superiore: e giustamente la Corte porta, a titolo di esempio, il buddhismo ed il taoismo, dichiaratamente di origine orientale e si spinge ad affermare – anticipando così quella che sarà la futura evoluzione del concetto, con totale dissoluzione dell'elemento contenutistico –, la natura essenzialmente religiosa di alcuni movimenti presenti nel Paese, la cui riconducibilità alla categoria di movimenti religiosi era dubbia, proprio in forza della detta opinione tradizionale.

ligiosa ma che la società americana, strutturalmente pluralista ed il sistema giuridico di *Common Law* hanno imposto, in maniera anticipata ed incisiva, il tema di una strutturazione giuridica del concetto, demandata agli organi giurisprudenziali.

Il contatto con nuovi movimenti religiosi, soprattutto di ispirazione orientale, ha però imposto un progressivo dissolvimento dell'elemento contenutistico quale criterio discrezionale nell'identificazione della religione, ed ha portato all'ampliamento di tale nozione fino all' "affermazione di un criterio di qualificazione incentrato sulla funzione (anziché sul contenuto) della religione e sul ruolo che essa gioca nella vita dell'uomo"<sup>24</sup>. La Corte Suprema americana ha, dunque, sottolineato l'esistenza di una relazione tra la fede ortodossa in un Dio e una qualsiasi convinzione fondata su di una potenza, Essere, o su una fede a cui tutto è subordinato, giungendo ad identificare la religione con l'interesse fondamentale – inteso nel senso più ampio possibile – che guida la vita dei singoli<sup>25</sup>.

Anche tale criterio – definibile come 'funzionale' – ha, tuttavia, rivelato molteplici difficoltà di risposta alle domande di inclusione da parte dei gruppi religiosi emergenti inducendo, di conseguenza, la dottrina<sup>26</sup> a rifiutare impostazioni dogmatiche 'chiuse' e a ricercare soluzioni alternative. La Corte Suprema ha, quindi, cercato di reintrodurre l'adesione ad una teoria fondata sull'elemento contenutistico<sup>27</sup> mentre

---

<sup>24</sup> SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in AA. VV., *Principio pattizioso e realtà religiose minoritarie*, a cura di VITTORIO PARLATO – GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Torino, 1995, p. 20 ss.

<sup>25</sup> In tal senso, è interessante la sentenza resa in causa *United States vs. Seeger*, in *U. S. Reports*, 1965, vol. 380, pp. 163 ss., anche in [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com) – riguardante un caso di obiezione di coscienza al servizio militare –, in particolare p. 176, in cui la questione dell'interpretazione dell'*Universal Military Service and Training Act*, nella parte in cui contempla il beneficio dell'esenzione dal servizio militare obbligatorio soltanto quando l'obiezione di coscienza del soggetto discenda direttamente dalla sua formazione o fede religiosa (*religious training and belief*, nel testo della legge), è stata risolta mediante una interpretazione estensiva della norma, sulla base della considerazione secondo la quale l'espressione '*religious training and belief*' è suscettibile di ricomprendere in sé anche un credo non teista, purché sia, comunque, una sincera convinzione basata su di un essere o su di una fede a cui ogni altra cosa è subordinata o da cui ogni altra cosa è in ultima analisi dipendente ('*sincere religious beliefs which [are] based upon a power, or being, or upon a faith, to which all else is subordinate or upon which all else is ultimately dependent*'), legittimando così una nozione di religione incentrata su di un credo puramente etico o morale (secondo le dichiarazioni del convenuto, che aveva esplicitamente affermato le proprie ragioni come "belief in and devotion to goodness and virtue for their own sakes, and a religious faith in a purely ethical creed", *ivi*, p. 166). Le stesse considerazioni si riscontrano in un'altra sentenza, di poco posteriore, nel caso *Welsh vs. United States*, in *U. S. Reports*, 1970, vol. 398, pp. 333 ss., in cui l'attore dichiarava semplicemente la propria 'opposizione morale' alla guerra (anche se, in questo caso, ci furono tra i giudici opinioni contrastanti). Cfr. anche SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa*, cit., pp. 21 s.

<sup>26</sup> Cfr. PHILIP E. JOHNSON, *Concepts and Compromise in First Amendment Religious Doctrine*, in *California Law Review*, 1984/5, pp. 817- 846, anche in [www.jstor.org/view](http://www.jstor.org/view) secondo il quale "there is no accepted definition of 'religion' for constitutional purposes, and no satisfactory definition is likely to be conceived" (p. 821).

<sup>27</sup> Cfr., infatti, la decisione della causa *Wisconsin vs. Yoder*, in *U. S. Reports*, 1972, vol. 406, 205, anche in [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com), in modo particolare a p. 216: "Thoreau's choice was philosophical and personal rather than religious, and such belief does not rise to the demands of the Religion Clauses. Giving no weight to such secular considerations, however, we see that the record in this case abundantly supports the claim that the traditional way of life of the Amish is not merely a matter of personal

la giurisprudenza inferiore ha tentato la costruzione di un modello basato sull'analogia in relazione ad un'indagine conoscitiva della realtà, volta ad identificare indici rivelatori della natura religiosa<sup>28</sup> di un movimento.

Tali problematiche hanno cominciato in tempi recenti ad investire anche il contesto europeo in cui attualmente si sottolinea come “ogni definizione presuppona la capacità di identificare l'essenza del fenomeno analizzato, cioè uno o più caratteri che siano al tempo stesso sufficienti e necessari a qualificarlo ma, sotto questo profilo, tutti i tentativi compiuti dalla dottrina giuridica (e non solo giuridica: si pensi alla storia ed alla sociologia della religione) hanno largamente dimostrato l'impossibilità di pervenire a questo risultato in relazione alla definizione di religione”<sup>29</sup>. In tal senso si è proposta l'individuazione di un modello paradigmatico all'interno del quale individuare i “caratteri che debbono essere presenti in ogni gruppo che intende qualificarsi come confessione religiosa”<sup>30</sup>.

Sono evidenti le difficoltà di inquadramento del fenomeno religioso dal momento che, com'è stato correttamente sottolineato, “anziché essere separate da una netta linea di frattura, passibile di essere individuata con sicurezza, le aree del religioso e del non religioso sono unite da un'ampia zona grigia in cui si collocano realtà ... che, senza violare i principi della logica giuridica, possono essere definite religiose o non religiose a seconda delle sfumature interpretative con cui si assume questo termine”<sup>31</sup>; e tali strutturazioni risultano particolarmente problematiche e contraddittorie soprattutto nell'ambito di strutture sociali centrate su un concetto di religione essenzialmente tradizionalista.

In Italia la nozione ‘aperta’ di confessione religiosa, così come delineata ex art. 8 Cost., è stata chiaramente legata al ridotto panorama cultuale presente nel momento dell'adozione della carta costituzionale. Partendo dal rapporto di genere a specie che esiste tra il concetto di associazione e quello di confessione religiosa il dibattito dottrinario si è incentrato sul contenuto del *quid pluris* che qualifica ed identifica quest'ultima. La nostra dottrina, nel tentativo di evitare l'*impasse*, legato ad una netta differenziazione tra confessioni e associazioni, cui si collega una notevole arbitrarietà

---

preference, but one of deep religious conviction, shared by an organized group, and intimately related to daily living”, dove i giudici – nel vagliare la consistenza dei motivi che, per gli appartenenti alla comunità degli *Old Order Amish*, giustificano una deroga alle leggi dello Stato sull'istruzione obbligatoria fino ad una certa età –, sembrano tornare ad applicare la distinzione fondamentale tra religione e convinzioni filosofiche e personali.

<sup>28</sup> Questo, infatti, è il criterio seguito dalla *Court of Appeals* per la decisione della causa *Malnak vs. Yogi*, cit., che consiste nel verificare se, nel caso concreto, esistano significativi punti di contatto della sedicente religione con altre la cui qualifica come tali sia, invece, tranquillamente accettata, principalmente con l'ausilio del riferimento a tre indici: la natura fondamentale delle idee presentate, la loro ampiezza ed, infine, l'esistenza di un apparato formale (quale può estrarrendersi, ad esempio, nella presenza di un'organizzazione, di un clero, o di riti e ceremonie, costituenti *stricto sensu* il culto).

<sup>29</sup> SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa*, cit., p. 30.

<sup>30</sup> SILVIO FERRARI, *Stato e Chiesa in Italia*, in AA.VV., *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, a cura di G. ROBBERS, Milano-Baden-Baden, 1996, indica: “credenza in una realtà trascendente (non necessariamente un Dio), capace di dare risposta alle domande fondamentali relative all'esistenza dell'uomo e delle cose, atta a fornire un codice morale ed a generare un coinvolgimento esistenziale dei fedeli che si manifesta (tra l'altro) nel culto e nella presenza di una sia pur minimale organizzazione” (p. 189).

<sup>31</sup> SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa*, cit., p. 30.

del potere politico, ha preferito sottolineare che “le espressioni formazioni sociali e associazioni usate dal costituente negli artt. 2 e 18 costituiscono un *genus* nell’ambito del quale tutti i gruppi sociali con finalità e carattere religioso rappresentano delle specificazioni. Nella categoria delle formazioni sociali con finalità religiosa, in particolare, è difficile individuare una concreta distinzione tra ‘associazioni’ e ‘confessioni’ religiose, in quanto non ricorre una differenza riguardo alla struttura, ai caratteri ed alla natura delle due indicate formazioni sociali con finalità di culto. ... Sembra quindi doversi concludere che manca qualsiasi sicuro criterio che valga a far distinguere tra loro le confessioni religiose dalle associazioni religiose, e che queste due ‘associazioni tipiche’ rientrano nella generale categoria delle formazioni sociali con finalità religiosa”<sup>32</sup>. Tale impostazione dogmatica non consente, tuttavia, un corretto inquadramento del fenomeno confessionale dal momento che sottovaluta la “garanzia della eguale libertà, (che) se non si vuole limitarla alla sfera del *lecito*, assume una precisa qualificazione in ordine a diritti e prerogative che competono alle confessioni in quanto *organismi identificabili ed autosufficienti* rispetto a qualsiasi altra aggregazione religiosa”<sup>33</sup>.

Sono, dunque, evidenti le difficoltà di definizione della c.d. vera religione<sup>34</sup> che comporterebbe la necessità di definire aprioristicamente, e definitivamente, i caratteri paradigmatici della stessa per verificare, in una fase successiva, se un determinato movimento possa esservi incluso, operando in sintesi una valutazione dei convincimenti interiori degli appartenenti al gruppo. Tale giudizio di valore evidenzia contemporaneamente la sua indefinibilità – essendo legato a precise coordinate spazio/temporali e ad evidenti scelte di politica interna – e, contemporaneamente, la sua pericolosa arbitrarietà, comportando un’intrusione incisiva nella sfera intima della coscienza individuale. Nel tentativo di conciliare esigenze contrapposte si è preferito sottolineare la necessità di adottare un meccanismo che “consenta di verificare la ‘reale natura’ del gruppo rispettando la libertà di coscienza delle persone che vi aderiscono”<sup>35</sup>, partendo dall’autoqualificazione del gruppo, da valutare in maniera relativa, per passare ad una necessaria fase di verifica<sup>36</sup>. È, infatti, di fondamentale importanza associare ad

---

<sup>32</sup> SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 104 ss.

<sup>33</sup> CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 190. Aggiunge RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 73, che “la stessa attuazione della tutela presuppone un processo di *individuazione* delle confessioni non solo rispetto alle associazioni religiose, ma anche rispetto alle altre confessioni”.

<sup>34</sup> Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 69. NICOLA COLAIANNI, *Confessioni religiose e intese*, cit., pp. 76 ss. Cfr. anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1986, pp. 503 ss., sulla questione del riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Cfr. anche GIOVANNI DI COSIMO, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, cit., p. 427, e ID., *Privilegi per le confessioni religiose: chi certifica l'autenticità dei motivi di coscienza?*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 4235.

<sup>35</sup> GIOVANNI DI COSIMO, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, cit., p. 431

<sup>36</sup> Il metodo extravalutativo è caratterizzato dalla ‘inversione dell’onere della prova’, per cui spetta al soggetto competente la dimostrazione che il gruppo non è una confessione, in mancanza della quale rimarrà valida l’autoqualificazione: GIOVANNI DI COSIMO, *Privilegi per le confessioni religiose*, cit., p. 4244. Anche NICOLA COLAIANNI, *Sul concetto di confessione religiosa*, cit., c. 2992, sottolinea che non vi è “nessun dubbio sulla possibilità di controllo dell’autoqualificazione, ma essa è eventuale e avviene in un secondo momento, quello processuale”.

un'analisi di tipo oggettivo una valutazione 'soggettiva', sottolineando anche i caratteri autoreferenziali e di auto qualificazione del gruppo e/o movimento.

L'analisi della giurisprudenza costituzionale italiana evidenzia, da un lato, una nozione estremamente ampia ed inclusiva della nozione di formazione sociale e, dall'altro, la precisa adesione ad un modello di Stato laico e pluralista, da cui deriva la concreta possibilità di auto qualificazione di un'organizzazione come religiosa posto che "nel modello pluralistico si passa da una concezione ontologica delle formazioni sociali ad una concezione funzionale, per cui è famiglia, sindacato, confessione, ecc. quella formazione sociale che – a prescindere dalle dimensioni, dal riconoscimento, dalla tradizione, ecc. –, si mostra in concreto funzionale allo svolgimento della persona umana sotto il profilo familiare, sindacale, religioso: funzionalità, che, contro ogni forma di giurisdizionalismo, si misura in base non a criteri estrinseci, per giunta privi di base normativa, ma all'elemento soggettivo della consapevolezza e della volontà dei consociati di agire come formazione autonoma nel perseguitamento di uno scopo religioso"<sup>37</sup>. L'adesione a tale impostazione, se indubbiamente corretta dal punto di vista giuridico, rischia, tuttavia, di presentare dei pericolosi fenomeni di devianza giuridica difficilmente controllabili, soprattutto in regimi giuridici ispirati al *favor religionis*, nel timore che alcuni gruppi decidano di agire nell'alveo della religiosità per realizzare obiettivi diversi<sup>38</sup>.

Una recente impostazione ha preferito, infine, sviluppare il percorso del riconoscimento partendo dall'autoqualificazione, soggetta tuttavia a verifica da parte dei competenti organi dello Stato, per passare ad analizzare, solo in un momento successivo, la struttura interna, secondo i parametri tradizionalmente utilizzati in tal senso che, tuttavia, si trasformano "da criteri di definizione a test di conferma dell'autoqualificazione"<sup>39</sup>. Il dibattito è naturalmente ancora aperto e suscettibile di nuovi sviluppi giuridici anche perché è l'elemento empirico che non potrà mai essere trascurato e saranno dunque le nuove istanze sociali ad evidenziare differenti visuali prospettive. Sembra ormai accettato comunque il passaggio dal principio dell'attribuzione della qualifica di confessione religiosa, secondo modelli paradigmatici 'esterni' al gruppo, alla auto referenziazione con accentuazione dell'elemento soggettivo che si trasforma in criterio giuridico.

---

<sup>37</sup> NICOLA COLAIANNI, *Confessioni religiose e intese*, cit., pp. 82 s

<sup>38</sup> Esemplificativo il caso dei c.d. 'ribelli di Harrisburg', citato da SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa*, cit., p. 19 ss., che "stanchi di pagare le tasse, decisero che il modo migliore di evitare questa fastidiosa incombenza era quello di trasformarsi in una confessione religiosa. Si affiliaron quindi ad una Chiesa californiana ed ottennero di essere ordinati in blocco ministri di culto: dopo di che invocarono le esenzioni stabilite dalla legge degli Stati Uniti per questa categoria di cittadini. Sorprendentemente, le ottennero: infatti gli amministratori locali, che nel frattempo si erano convertiti anch'essi alla nuova fede, dichiararono di non essere in grado di definire la nozione di confessione religiosa e, nel dubbio, applicarono le disposizioni più favorevoli". Cfr. anche GIOVANNI DI COSIMO, *Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 2174 s.

<sup>39</sup> GIOVANNI DI COSIMO, *Alla ricerca delle confessioni*, cit, p. 431.

### 3. Spunti innovativi del percorso europeo a tutela della libertà di religione

Tale dibattito ha suscitato interessanti interventi anche sulla base di problematiche concrete, come testimonia l'analisi della giurisprudenza che, con particolare riferimento alla Chiesa di Scientology, è particolarmente ricca ed articolata nel nostro continente, ed in Italia in particolare, dove ha dato vita ad una rete di interventi giurisprudenziali – sia in sede penale che tributaria – centrati sui presunti o effettivi reati collegati a tale gruppo/confessione<sup>40</sup>. Il lungo processo di Milano, che ha interessato la dottrina e la giurisprudenza ecclesiastistica è particolarmente interessante poiché rappresenta il primo ad un movimento religioso, dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale ed è di fondamentale importanza poiché, in seguito all'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere, permette di affermare che è stata ufficialmente riconosciuta a Scientology, nel nostro Paese, la natura di 'confessione religiosa'. Durato ben dodici anni, sviluppatosi in un doppio intervento della Corte di Cassazione e ben sei pronunce complessive, costituisce un'importante documentazione sull'organizzazione di Scientology.

E, inoltre, opportuno ricordare che, nel marzo del 1990, la Corte d'Appello di Trento, aveva sancito che "l'aspirazione alla realizzazione dell'ottava dinamica, riguardante l'Infinito e Dio, costituisce il tratto che caratterizza la Scientologia come religione e come Chiesa"<sup>41</sup>. Il Tribunale penale di Bolzano, inoltre, con sentenza del 23 gennaio 1989, aveva anche già riconosciuto agli scritti di Ron Hubbard la natura di testi religiosi<sup>42</sup>.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 5 novembre del 1993 aveva sostenuto che "il compimento di determinati fatti che, secondo le leggi dello Stato, costituiscono reato, non può escludere la responsabilità penale degli autori di essi, ancorché abbiano agito come rappresentanti di una confessione religiosa o appartenenti ad essa". Non è necessario, secondo i giudici, accettare se Scientology sia o meno, come si autoqualificava, una 'chiesa', poiché "è irrilevante che l'azione sia dovuta a motivi o si avvalga di fini di carattere religioso, perché il giudice di uno Stato laico, se è incompetente in materia confessionale, deve considerare le modalità di azione dei singoli e dei gruppi". Altro tassello fondamentale, è stata la nota senten-

<sup>40</sup> GIUSEPPE D'ANGELO, *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in *Dir. Eccl.*, 1, 1998, pp. 384 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *L'organizzazione di Scientology ed i suoi fini*, in *Dir. Eccl.*, 2, 1991, pp. 122 ss.; R. SARACENO, *Scientology fra libertà religiosa e diritto comune*, in *Dir. Eccl.*, 2, 2001, pp. 112 ss.

<sup>41</sup> Pubblicata in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 400 con nota di PASQUALE MAZZEI, *La natura della "Chiesa di Scientology"*, p. 405 ss., ed il Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. Eccl.*, 1991, II, p. 419 con nota critica di FRANCESCO FINOCCHIARO, *L'organizzazione di Scientology ed i suoi fini*, p. 459 ss., avevano entrambe ritenuto che tale associazione avesse finalità religiosa. Nello stesso periodo ma in senso opposto si era pronunciato il tribunale Supremo Spagnolo, I, 25 giu. 1990, n. 11208, in *Dir. Eccl.*, 1990, II, p. 288 ss., con nota favorevole di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Note marginali sulle pseudo religioni in Spagna*, p. 323 ss. In tale ipotesi era stato confermato il diniego per l'iscrizione di Scientology nel *Registro de Entidades religiosas*. Cfr. anche FRANCESCO FINOCCHIARO, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Eccl.*, 1995, I, p. 601 ss. e FRANCESCO ONIDA, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, 1, pp. 279-293. Cfr. anche Cassazione civile, sez. trib., 22 ott. 2001, n. 12871 e PASQUALE COLELLA, *Sul carattere "religioso" dell' associazione di Scientology*, in *Corriere giuridico*, 1/2002, pp. 41-44.

<sup>42</sup> Pubblicato in *Dir. Eccl.*, 2, 1991, pp. 401 ss.

za<sup>43</sup> del 1995 in cui la Corte di Cassazione, concordando con la sentenza di secondo grado, considerò che Scientology “si è manifestata nella sua essenza, sin dall'inizio, come un'attività commerciale”, sottolineando, tuttavia che “una qualsiasi attività commerciale, svolta da una Chiesa, non è sufficiente a farle perdere la connotazione di confessione religiosa. Non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in un'associazione a delinquere, a meno che tutti i membri della Chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario”<sup>44</sup>.

Nuova tappa giudiziaria è stata la seconda sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 2 dicembre del 1996 in cui numerosi membri della Chiesa venivano nuovamente condannati per associazione a delinquere, nonostante la precedente simile condanna, ad opera di un'altra sezione della Corte d'Appello di Milano, fosse stata annullata dalla Cassazione. I giudici avevano motivato tale decisione sul presupposto che fosse essenziale un'indagine sulla natura confessionale della Chiesa di Scientology poiché, in caso affermativo, era da escludere che l'organizzazione potesse costituire un'associazione a delinquere. In base a ciò, dopo un'accurata analisi, esclusero che Scientology costituisse una religione poiché non sussistevano intese con lo Stato atte a riconoscerla e qualificarla come una religione; non c'erano stati pubblici riconoscimenti della stessa; non esistevano neppure elementi che potessero consentire di credere che nella società italiana tale confessione potesse essere considerata una religione<sup>45</sup>. La Corte aveva potuto rilevare che molti testimoni avevano esplicitamente affermato che, nell'entrare in contatto con gli istituti di Dianetica e con la Chiesa, mai avevano ritenuto di abbracciare una religione, né avevano avuto indicazioni in tal senso dagli operatori dell'organizzazione e che le attività e le pratiche, poste in essere all'interno della stessa, non avevano alcuna valenza simbolico-religiosa.

Epilogo del processo è la seconda sentenza della Corte di Cassazione, VI sezione penale, dell' 8 ottobre 1997, la quale stabiliva che “al fine di accertare la sussistenza o l'insussistenza dell'associazione per delinquere, contestata agli imputati, anche in ragione della loro appartenenza in ruoli diversi alla cosiddetta Chiesa di Scientologia o ad Istituti della stessa, fosse necessario accettare previamente se essa fosse o non fosse una confessione religiosa e rilevato che, mancando una definizione legislativa della

<sup>43</sup> Sentenza numero 5838, seconda sezione penale della Corte di Cassazione, del 9 febbraio 1995.

<sup>44</sup> Riguardo alla suddetta decisione della Corte fu sottolineato che “la via di scampo dell'agguido del neogiurisdizionalismo, che assegna al giudice dello Stato il compito di definire ciò che è religioso e ciò che non lo è, veniva così tracciata, benché fosse a torto considerata risolutiva della questione tributaria esaminata. Non veniva colta invero la particolare importanza che in un quadro interpretativo sistematico assume l'ultima parte della disposizione richiamata, secondo la quale i corrispettivi specifici non devono eccedere i costi di diretta imputazione, debbono cioè semplicemente reintegrarli e non anche produrre nuova ricchezza ed utilità. Ciò accade, in particolare, quando l'assistenza, mediante prestazione di servizi o cessione di beni agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, costituisce non un'attività diversa da quella religiosa, a questa strumentale, come richiesto per le attività commerciali o a scopo di lucro degli enti ecclesiastici al fine dell'applicazione delle fattispecie agevolative, ma l'essenza della stessa attività”: NICOLA COLAIANNI, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology*, in *Foro it.*, 1998, II, p. 396 ss..

<sup>45</sup> “Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere va escluso il carattere religioso della Chiesa di Scientology in quanto l'autoqualificazione come confessione religiosa, contenuta nella statuto, e l'uso della terminologia e di taluni simboli religiosi, appaiano un mero expediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose”.

nozione di confessione religiosa, è assai arduo per l'interprete accertare se un gruppo di persone così definitosi abbia effettivamente tale qualità”<sup>46</sup>. Per tal motivo rimandava il giudizio alla Corte d'Appello la quale, con la sentenza del 5 ottobre 2000, si espresse su diverse questioni: *in primis* fu definitivamente accertato che Scientology persegua fini leciti; che non sono emersi comportamenti devianti, ed anche che gli operatori ritenuti devianti non si sono comunque “mai avvantaggiati della loro attività”.

Interventi dottrinari sollecitati dalla sentenza hanno sottolineato la correttezza della decisione sottolineando innanzitutto la necessità di ammettere che la fede nell'identità di un Essere Supremo non può in alcun modo essere considerata unico elemento connaturale all'idea di religione<sup>47</sup>. Partendo da ciò, si rileva come anche la mancanza di intesa con una religione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, non può in alcun modo essere considerata rivelatrice di un'associazione priva del carattere della religiosità. Quanto al parere espresso dalla Corte circa la rilevanza dell'organizzazione interna, al fine di attestare la natura religiosa, si concorda nel ritenere che “lo statuto della Chiesa di Scientology renda palesi le finalità religiose dell'associazione medesima: curare le esigenze spirituali dei fedeli, attraverso riti individuali e collettivi; curare e tutelare le organizzazioni che predicano e praticano la religione di Scientology; fondare, costituire e utilizzare enti, centri di addestramento per l'insegnamento e la divulgazione della religione... promuovere, proteggere, amministrare ed incoraggiare lo sviluppo della religione di Scientology ed i suoi riti”.

Importante è ribadire ancora una volta l'impossibilità di definire in maniera rigida ed immodificabile il contenuto del concetto di fenomeno religioso, legato all'evoluzione delle forme di religiosità nelle diverse coordinate spazio-temporali. Tutte le religioni sono nate da un lento processo evolutivo che ne ha delineato progressivamente struttura, dogmi e riti e, con riferimento a Scientology, il fatto che lo statuto della stessa “abbia assunto in modo esplicito tali caratteri solo negli ultimi decenni, non può costituire di per sé criterio per l'esclusione della religiosità”<sup>48</sup>. Le indicazioni dei giuristi italiani sembrano, dunque, assestarsi in una sorta di riconoscimento fondato sul metodo induttivo che parte dall'autoreferenzialità e che consente la massima apertura possibile del nostro sistema del riconoscimento di una confessione religiosa, in linea con le indicazioni sottese al dettato costituzionale.

Ampliando la visuale prospettica si osserva come analoghe vicende giudiziarie hanno interessato la Chiesa di Scientology anche in altri Paesi europei. Con riferimento alla definizione di confessione religiosa la giurisprudenza spagnola sembrava legata alla tesi teistica o contenutistica e l'iscrizione nel Registro delle Entità Religiose subordinato all'individuazione di elementi minimi – fede in un Dio, pratica di riti – collegabili al concetto di religione in senso ‘tradizionale’<sup>49</sup>. Recentissima

<sup>46</sup> Pubblicato in *Dir. Eccl.*, 2, 2001, pp. 123 ss.

<sup>47</sup> Cfr. *inter alia*, MASSIMO JASONNI-MARIA VITTORIA GALIZIA, *La legittimazione giudiziaria di una confessione religiosa, Il corso di Scientology alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di Cassazione*, in *Diritti e Diritti*, 19 ottobre 2000, pp. 3 ss.

<sup>48</sup> MASSIMO JASONNI-MARIA VITTORIA GALIZIA, *op. cit.*

<sup>49</sup> I tribunali spagnoli si sono pronunciati diverse volte sul caso *Scientology*, per concludere sempre nel senso dell'inammissibilità dell'iscrizione nel 'Registro delle Entità Religiose' per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Cfr., ad esempio, la decisione del Tribunale supremo, Sala III, del 25 giugno 1990, in *QDPE*, 1991-92/1, pp. 356 ss., in cui il diniego di iscrizione è giustificato sulla base della considerazione secondo cui la Chiesa di Scientologia di Spagna non ha una vera e propria

è, invece, una pronuncia dell'Audiencia National, il tribunale speciale spagnolo, che ha sottolineato che “la presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze professate; ai fini dell'iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve verificare esclusivamente che gli statuti dell'ente confessionale siano conformi all'art. 3 della *Ley Organica de Libertad Religiosa*, dove si esplicitano i limiti all'esercizio della libertà religiosa (art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell'ordine pubblico; art. 3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto)”<sup>50</sup>.

In una interessante sentenza del +, i giudici della Corte di Amburgo hanno respinto all'unanimità gli sforzi compiuti per definire “commerciali” i servizi religiosi di Scientology ed hanno riconosciuto che la stessa è pienamente riconosciuta come religione in Germania. Prendendo atto del fatto che le religioni nuove e minoritarie non hanno le ingenti risorse finanziarie che le Chiese di Stato Evangeliche e Cattoliche si sono costruite nel corso della storia, la Corte ha fatto notare che nel valutare i servizi religiosi offerti ai membri, alla luce della garanzia della libertà religiosa prevista dall'articolo 4 della Costituzione, si deve considerare che la Chiesa di Scientology si deve finanziare esclusivamente attraverso donazioni elargite dai propri membri, contrariamente alle chiese comunitarie che si finanzianno, invece, attraverso il sistema fiscale. Nella loro decisione i giudici di Amburgo hanno citato la sentenza del novembre 1997 emessa dalla Corte Amministrativa Federale di Berlino, che ha confermato che i corsi e la consulenza religiosa di Scientology sono intesi ‘a raggiungere livelli di esistenza più elevati’ e non perseguono scopi materiali. È da sottolineare che anche in Germania la giurisprudenza appare legata all'adesione alla tesi ‘contenutistica’ di confessione religiosa, anche se ammette il politeismo<sup>51</sup> e che il riconoscimento dello *status* di diritto pubblico è concesso solo a quei movimenti che presentino caratteri di originalità<sup>52</sup>.

---

finalità religiosa, in quanto non è basata sulla relazione dell'uomo, come essere spirituale, con un Dio trascendente, ma accetta l'esistenza di un Dio creatore soltanto come componente essenziale dell'essere umano, da cui deriva una filosofia morale puramente umanistica tendente al controllo della soggettività: la finalità religiosa, richiesta dalla legge per ottenere l'iscrizione nel registro suddetto, esclude dal suo ambito tutto ciò che abbia relazione con lo studio dei fenomeni psichici, parapsicologici o spiritualistici. Nello stesso senso si era pronunciato anche il Tribunale costituzionale, Sez. II, con la sentenza 29 giugno 1988, in *QDPE*, 1989/1, pp. 347 ss., secondo la quale è legittimo e costituzionale il diniego d'iscrizione, poiché dal raffronto delle norme statutarie dell'ente con i requisiti richiesti dalla legge, non è possibile riconoscere allo stesso natura e finalità essenzialmente religiose. Cfr. A. MOTILLA, *Aproximación á la categoría de confesión religiosa en el derecho español*, in *Dir. Eccl.*, 1989, I, p. 145 ss.

<sup>50</sup> Massima della sentenza dell'11 ottobre 2007, n. 352/2005, “Inscripción de la Iglesia de scientology de España en el Registro de entidades religiosas”, Sala de lo Contencioso-Administrativo, III sezione amministrativa dell'Audiencia Nacional, il tribunale speciale spagnolo, pubblicata in questo numero della Rivista p. 745 ss.

<sup>51</sup> Cfr. la decisione del Tribunale amministrativo federale del 19 novembre 1980, citata da F. MESSNER, *Peut-on définir juridiquement la religion? L'exemple de la République Fédérale d'Allemagne*, in *L'année canonique*, 1988, p. 341.

<sup>52</sup> Cfr. CESARE MIRABELLI, *Chiese e confessioni religiose nell'ordinamento costituzionale della Repubblica federale tedesca. Spunti comparativistici*, in AA.Vv., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973, pp. 515 ss., in cui l'A. riporta il caso della *Concordia Gemeinde*, che nel 1954 chiese il riconoscimento pubblicistico e se lo vide negare dal *Landesverwaltungsgericht* di

Anche la Francia è stata interessata giudiziariamente del problema giungendo, con una sentenza della Corte d'Appello di Lione, a dichiarare non solo che Scientology è una religione, ma superando accuse politicamente intolleranti, ha sottolineato che la Chiesa è completamente libera di professare le sue attività, in base alle leggi esistenti, comprese le attività missionarie e di proselitismo. La Corte di Lione ha fatto riferimento alla Costituzione francese, alla Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali e alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici che proclamano a chiare lettere il principio di libertà di manifestare la propria religione. L'esperienza francese è, tuttavia, limitata ad una valutazione della presenza dell'esclusiva finalità dell'esercizio del culto, secondo la chiara definizione dell'art. 19, primo comma della legge 9 dicembre 1905<sup>53</sup>.

---

Hannover, sulla base dell'assunto secondo cui nel caso in esame mancava il requisito della pecularità della credenza religiosa, non distinguendosi sostanzialmente la *Concordia Gemeinde* dalla *Landeskirche* evangelico-luterana, alla quale in precedenza era appartenuta.

<sup>53</sup> Cfr. G. KOUBI, *Droit et religions: dérives ou inconvénients de la logique de conciliation*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1992/3, pp. 725 ss., specialmente a p. 729, in cui si richiamano, a titolo esemplificativo, a due pronunce del *Conseil d'Etat*, la prima del 6 giugno 1986, che rigettò la richiesta dell'associazione 'Troisième église du Christ Scientiste' in quanto, a detta del Consiglio, il gruppo non aveva finalità esclusivamente cultuali; la seconda, del 29 ottobre 1990, che respinse la richiesta della 'Ass. cultuelle de l'Église apostolique arménienne de Paris', sulla base della considerazione secondo cui tale associazione non aveva per oggetto il fine di culto in quanto tale, ma piuttosto "la promozione della vita spirituale, educativa, sociale e cultuale della comunità armena". In tal senso, più di recente, cfr. anche la decisione del *Conseil d'Etat* del 17 giugno 1989, in *QDPE*, 1990/1, pp. 505 ss., secondo la quale, ai sensi della legge del 1905, non è qualificabile come associazione di culto quella che non ha il fine di provvedere alle spese per il mantenimento per l'esercizio pubblico di un culto. Interessante rilevare che, nel tentativo di inquadrare più dettagliatamente il problema si è giunti a negare il carattere di associazione di culto ai Testimoni di Geova per incompatibilità dell'ideologia religiosa con i principi di ordine pubblico, soprattutto con riferimento al diritto alla salute. Si tratta della pronuncia del *Conseil d'Etat* del 1 febbraio 1985, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1985/2, pp. 508 s., ampiamente commentata da J. ROBERT, *Note de jurisprudence*, cit., pp. 497 ss. Si osserva (pp. 507 ss.), che le motivazioni addotte dal Consiglio non possono essere poste a base di una simile decisione, se non al prezzo di mettere in discussione il principio della laicità della Repubblica francese, poiché tale principio è incompatibile con il sindacato, di parte statuale, sulla meritevolezza del contenuto dei dogmi, delle pratiche, e del credo di una data religione. Indubbiamente, prosegue l'A., è questa una strada estremamente pericolosa, ma allora sarà legittimo supporre, in nome dell'ordine pubblico, che anche la religione musulmana non abbia titolo ad essere considerata come tale, dallo Stato francese, perché prevede l'uso del digiuno nel mese del *Ramadan* - contrario all'ordine pubblico o ancora dell'escissione. E che dire, poi, riguardo alla Chiesa cattolica, che è notoriamente ostile all'aborto ed alla contraccuzione, anche se adottati in via profilattica a protezione della vita della donna che non possa portare avanti una (ennesima) gravidanza senza mettere a repentaglio la propria vita? Eppure, in questi due casi, non si è ragionato sulla base del contrasto di siffatti principi dottrinali con quelli dell'ordine pubblico dello Stato, come, invece, è stato fatto nel caso dei testimoni di Geova. Nasce, allora, il sospetto che la *ratio decidendi* della sentenza del *Conseil d'Etat*, così come enunciata, sia puramente retorica, e adottata *ex post* per giustificare tale dispositivo.

#### 4. Considerazioni conclusive

L'analisi delle singole giurisprudenze nazionali evidenzia le particolari difficoltà giuridiche legate al 'fenomeno' di Scientology, con difficoltà qualificato come 'confessione religiosa' ma anche la necessità, avvertita in forma sempre più pressante, di creazione di un diritto comune, europeo, almeno in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo e dei gruppi. In tal senso il recente intervento della Corte Europea offre interessanti spunti di riflessione ed apre la strada ad una progressiva compressione della *domestic jurisdiction*, in passato assolutamente impensabili. Con riferimento al quadro europeo di tutela dei diritti dell'uomo si potrebbe delineare un c.d. 'diritto europeo di religione' che potrebbe trovare il proprio paradigma giuridico di riferimento nell'art. 9 della Convenzione Europea, ripreso, sia pure parzialmente dall'art. 10 della Carta di Nizza. L'evoluzione legislativa del diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione, che non riproduce il secondo comma – con riferimento alle restrizioni per motivi di ordine pubblico, di salute, di morale pubblica o di protezione degli altri diritti e libertà e senza, quindi, lasciare al riguardo un margine di apprezzamento agli Stati –, sembrerebbe ampliare il raggio di azione europeo. L'analisi giurisprudenziale aveva per il passato evidenziato, tuttavia, un notevole spazio lasciato alla *marge d'appréciation* dei singoli Stati nelle questioni di carattere interno, anche operando valutazioni di carattere storico e/o politico<sup>54</sup>. Basti pensare al caso Otto - Preminger Institut ed al divieto, riconosciuto legittimo, di proiettare un film ritenuto offensivo per i cattolici, sia pure all'interno di una sala privata ed a seguito di adeguata pubblicità<sup>55</sup>. O ancora al riconoscimento della particolare posizione della Chiesa ortodossa all'interno della Grecia o alla legittimità dell'espulsione in Turchia di una studentessa universitaria che intendeva indossare il foulard islamico ai corsi, in base alle particolari considerazioni del valore della laicità nel preciso contesto geopolitico del Paese<sup>56</sup>.

Nel caso proposto contro la Russia, invece, i giudici europei non sembrano aver voluto considerare apprezzabili di valutazione di opportunità né politica né tantomeno giuridica i rifiuti degli organi interni al riconoscimento della Chiesa di Scientology nel novero delle associazioni riconosciute ai sensi della legge del 1997.

<sup>54</sup> Invero, i controlimiti posti dall'art. 9.2 alle indicate restrizioni al diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione – l'essere, cioè, quelle «misure necessarie in una società democratica» - subisce spesso una dissolvenza a favore degli interventi restrittivi degli Stati. Benché le affermazioni di principio vadano nel senso che «any interference must correspond to a "pressing social need"» e che «the notion "necessary" does not have the flexibility of such expressions as "useful" or "desirable"», in concreto la giurisprudenza ha giustificato restrizioni magari comprensibili sotto il profilo della storia politica degli stati ma evidentemente non necessarie, come invece richiesto dalla norma, in una società democratica». Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, in particolare p. 139.

<sup>55</sup> Cfr. GERMANA CAROBENE, *Sul conflitto tra la libertà di espressione e di religione in una sentenza della Corte Europea*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1996, 2, pp. 215-242. Nella sentenza era stata sottolineata l'impossibilità di ravvisare una concezione uniforme, a livello europeo, della morale e del significato che la religione aveva nella società: cfr. par. 50.

<sup>56</sup> Cfr. GERMANA CAROBENE, *La Corte Europea e lo status delle minoranze in Grecia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1998, 1, pp. 123-134; e ID., *La libertà di religione, di manifestazione del credo religioso e il rispetto dell'ordine pubblico. Riflessioni in margine all'affaire Leyla Sahin davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto e Religioni*, 1/2, 2006, pp. 621-633.

Le motivazioni partono innanzitutto dallo stretto legame degli artt. 9 e 11 della Convenzione che, nel caso di specie, devono essere letti congiuntamente. Si sottolinea, infatti, che «since religious communities traditionally exist in the form of organised structures, Article 9 must be interpreted in the light of Article 11 of the Convention, which safeguards associative life against unjustified State interference. Seen in that perspective, the right of believers to freedom of religion, which includes the right to manifest one's religion in community with others, encompasses the expectation that believers will be allowed to associate freely, without arbitrary State intervention. Indeed, the autonomous existence of religious communities is indispensable for pluralism in a democratic society and is thus an issue at the very heart of the protection which Article 9 affords. The State's duty of neutrality and impartiality, as defined in the Court's case-law, is incompatible with any power on the State's part to assess the legitimacy of religious beliefs»<sup>57</sup>.

Si evidenzia, inoltre, ed è questo l'aspetto più importante ed innovativo del dispositivo europeo, la necessità di imporre dei limiti alle valutazioni dei singoli Stati in merito anche al libero diritto di associazione: “certainly States have a right to satisfy themselves that an association's aim and activities are in conformity with the rules laid down in legislation, but they must do so in a manner compatible with their obligations under the Convention and subject to review by the Convention institutions”<sup>58</sup>.

La Corte chiarisce che “any interference must correspond to a ‘pressing social need’; thus, the notion ‘necessary’ does not have the flexibility of such expressions as ‘useful’ or ‘desirable’”<sup>59</sup>, principi che potrebbero segnare un deciso mutamento, più incisivo ed interventistico, degli organismi europei nei futuri equilibri geopolitici dell'Europa in costruzione. Tale sentenza ha imposto un ampliamento del concetto europeo di libertà di religione che avrà interessanti riflessi all'interno delle diverse legislazioni statali, consolidando tale fondamentale diritto ed estendendolo a tutte le religioni non solo radicate, ma anche in via di strutturazione, nel nostro continente.

Le istanze sociali provenienti da tipologie di movimenti non codificati secondo schemi tradizionali impongono di affrontare in maniera attenta il fenomeno evitando, da un lato, la costruzione di un sistema totalmente aperto preda di facili strumentalizzazioni e, dall'altro, di imporre schemi obsoleti di inquadramento giuridico. Le linee guida tracciate dal dispositivo europeo sembrano ridimensionare l'ambito di intervento statale al controllo del rispetto delle regole da parte dei diversi movimenti, per evitare arbitrarietà nelle decisioni di politica interna a favore/contro determinati fenomeni che si muovono nell'ambito del religioso. Tale tipo di approccio, destinato a incidere solo nelle ipotesi di violazioni costituzionalmente o penalmente rilevanti dovrebbe interessare Paesi tendenzialmente favorevoli al ‘religioso’, sia pure tradizionalmente legati a precise confessioni, ma soprattutto Stati che si qualificano come

<sup>57</sup> Par. 72 della sentenza.

<sup>58</sup> Cfr. par. 73: « The Court further reiterates that the right to form an association is an inherent part of the right set forth in Article 11. That citizens should be able to form a legal entity in order to act collectively in a field of mutual interest is one of the most important aspects of the right to freedom of association, without which that right would be deprived of any meaning. The way in which national legislation enshrines this freedom and its practical application by the authorities reveal the state of democracy in the country concerned».

<sup>59</sup> Cfr. par. 75.

*L'affaire di Scientology. La legittimazione in via giudiziaria di una confessione religiosa nelle moderne società democratiche e nella protezione 'europea' della libertà di religione*

laici dal momento che è la democraticità, quale elemento strutturale delle moderne società occidentali, ad imporre l'adesione a modelli aperti ed inclusivi purchè sviluppati nei limiti del giuridicamente lecito. È evidente, tuttavia, che l'adesione al modello dell'autoreferenzialità come punto di partenza nella qualificazione di un fenomeno nel genus 'religioso' se perfettamente condivisibile dal punto di vista teorico presenta non poche difficoltà nel momento della concreta applicazione al terreno sociale; sarà, quindi, difficile compito dell'interprete delineare in maniera induttiva i parametri necessari ad un corretto inquadramento del problema.